

**CAPITOLO CATTEDRALE  
AREZZO**

# **COSTITUZIONI**



**Anno 2020**



Prot. n.12739/CAN/2020



**RICCARDO FONTANA**  
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA  
ARCIVESCOVO  
VESCOVO DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO

Al Venerabile Capitolo  
della Chiesa Cattedrale  
dei SS. Pietro e Donato in Arezzo :  
Pace e Benedizione!

La chiesa Cattedrale, madre di tutte le altre Chiese della diocesi è arricchita da secoli dalla presenza del Capitolo dei canonici.

Con piacere prendo atto che, nell'Adunanza Capitolare del 17 dicembre 2019 , mediante un atto capitolare, sono state considerate favorevolmente le nuove Costituzioni del medesimo Capitolo, aggiornate e perfezionate secondo le esigenze attuali della nostra Chiesa diocesana e che mi è chiesto di rinnovare le norme che regolano l'ufficio dei Canonici.

Mentre mi compiaccio per la sapiente cura con cui, al termine di un lungo e complesso lavoro, si è rivisto l'apparato normativo della vita collegiale, avvalendomi delle mie facoltà ordinarie, con questo

#### DECRETO

Approvo e promulgo le nuove Costituzioni, allegate al presente strumento, *contrariis quibusdam non obstantibus*.

Dispongo inoltre che siano *de more* pubblicate sul sito web ufficiale ([www.diocesi.aretzo.it](http://www.diocesi.aretzo.it)) di questa Chiesa particolare, perché possano prenderne visione tutti coloro che ne hanno diritto e interesse.

Dato in Arezzo, dalla mia Sede presso S. Donato, il giorno 15 febbraio 2020, Solennità della Madonna del Conforto.

✠ Riccardo Fontana  
Arcivescovo

Can. Carlo Cosi  
Cancelliere della Curia diocesana

CAPITOLO CATTEDRALE  
AREZZO

**COSTITUZIONI**  
**2020**

DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1**

§ 1 Il Capitolo Cattedrale di Arezzo è il collegio formato da presbiteri che, sotto la guida del Vescovo diocesano e da lui liberamente scelti, costituisce il clero proprio della Chiesa Cattedrale, così chiamata poiché in essa è posta la Cattedra Episcopale, «segno del Magistero e della potestà del Pastore della Chiesa particolare, nonché segno dell'unità di coloro che credono in quella fede che il Vescovo proclama come pastore del gregge» (*Caerimoniale episcoporum* 42).

§ 2 Nella Chiesa cattedrale il Vescovo diocesano esercita ordinariamente il suo ministero di pastore. Il Capitolo Cattedrale lo assiste nel suo ministero in Cattedrale, nella Cappella della Madonna del Conforto che vi è annessa e in ogni altro luogo della sua giurisdizione.

§ 3 Il Capitolo della Cattedrale è Ente Ecclesiastico con personalità giuridica pubblica nell'ambito canonico (*cf can 114 §1*) e in quello civile con codice fiscale 80000850513 (*cf Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984, articolo 7. 2; Decreto del Ministero dell'interno*).

**Articolo 2**

§ 1 Ai membri del Capitolo Cattedrale spetta di coadiuvare il Vescovo nell'esercizio del suo ministero nella Chiesa che è centro e modello della vita liturgica della intera Diocesi (*cf Caerimoniale episcoporum* 44), quindi tanto più efficacemente adempiranno a tale compito quanto più si impegneranno nel testimoniare l'adesione al pastore che, nello Spirito Santo, per mezzo dell'annuncio del Vangelo e della celebrazione dei Sacramenti, garantisce l'unità della Chiesa

particolare, nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica (*cf Christus Dominus 11, Lumen gentium 23*).

Coloro che fanno parte del Capitolo Cattedrale debbono quindi essere di esempio in quella esemplare cooperazione con il Vescovo che è costitutiva dell'identità e dell'azione di tutto il Presbiterio diocesano (*cf Christus Dominus 15*).

§ 2 La Chiesa Cattedrale «*nella maestà delle sue strutture architettoniche, raffigura il tempio spirituale che interiormente si edifica in ciascuna anima, nello splendore della grazia, secondo il detto dell'apostolo: "Voi infatti siete il tempio del Dio vivente" (2Cor 6, 16). La Cattedrale poi è anche possente simbolo della Chiesa visibile di Cristo, che in questa terra prega, canta e adora; di quel corpo mistico, in cui le membra diventano compagne di carità, alimentata dalla linfa della grazia*» (*san Paolo VI, Costituzione apostolica Mirificus eventus, 7 dicembre 1965*). Tutti i membri del Capitolo Cattedrale debbono dunque distinguersi per integrità di vita e per la capacità di mutua collaborazione, tipica di ogni organismo collegiale della Chiesa, rifuggendo da ogni forma di individualismo nell'esercizio del proprio ministero.

## COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CANONICALE

### **Articolo 3**

Il Capitolo è composto da 12 Canonici effettivi, dagli eventuali Canonici emeriti e dagli onorari.

### **Articolo 4**

I Canonici effettivi sono i sacerdoti responsabili dell'adempimento dei compiti affidati al Capitolo Cattedrale, membri della Adunanza capitolare con voce attiva e passiva. Sono membri di diritto del Sinodo diocesano (*cf can 463 §1*).

### **Articolo 5**

I Canonici emeriti sono i Canonici effettivi i quali, al compimento dell'ottantesimo anno di età e con apposito Decreto del Vescovo (*cf can 184 §1 e 186*), cessano di essere membri della Adunanza capitolare e decadono dall'eventuale Ufficio capitolare ricoperto. Sono dispensati da ogni obbligo canonico, pur mantenendo la qualifica, l'abito e la piena facoltà di partecipare agli atti liturgici capitolari e di continuare a mettersi a disposizione per lo svolgimento della vita liturgica della Cattedrale (*cf can 185*).

### **Articolo 6**

I Canonici onorari sono i sacerdoti che il Vescovo insignisce di tale titolo per il decoro della Cattedrale e non godono di altri diritti e doveri che quelli espressamente menzionati nelle presenti Costituzioni. Pur non essendo obbligati alla ordinaria Ufficiatura corale, sono tuttavia caldamente invitati a parteciparvi il più possibile.

## COMPITI CAPITOLARI E LORO SVOLGIMENTO

### Articolo 7

§ 1 Il Capitolo assolve alle funzioni liturgiche nella Chiesa Cattedrale e adempie ai compiti affidati dal diritto e dal Vescovo diocesano (cf can 503).

§ 2 Nella Chiesa Cattedrale, in quanto Chiesa del Vescovo, il Proposto del Capitolo o un suo delegato accoglie i Parroci che chiedono di potervi celebrare o amministrare i Sacramenti ai propri fedeli.

§ 3 Il Capitolo determina gli orari di apertura della Cattedrale e provvede alla sorveglianza e alla accoglienza di fedeli e visitatori, organizzando i turni di presenza in sacrestia di uno dei Cappellani della Cattedrale, secondo le disposizioni del Vescovo.

### Articolo 8

§ 1 Tra le solenni liturgie della Chiesa Cattedrale hanno particolare importanza quelle presiedute dal Vescovo diocesano: la funzione episcopale di *«dottore, santificatore e pastore della sua Chiesa, brilla soprattutto nella celebrazione della sacra liturgia da lui compiuta con il popolo»* (Caerimoniale episcoporum 11). *«Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della Diocesi intorno al Vescovo principalmente nella Chiesa Cattedrale; convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»* (Sacrosanctum Concilium 41). Specialmente ai Canonici spetta quindi il dovere di essere presenti alle celebrazioni presiedute dal Vescovo in Cattedrale, soprattutto se a carattere diocesano.

§ 2 Tra le solenni liturgie della Chiesa Cattedrale alle quali i Canonici sono tenuti a partecipare hanno particolare importanza quelle presiedute dal Vescovo alle quali egli invita il Clero della Diocesi.

§ 3 Quando ha luogo la Santa Messa stazionale e in altri giorni particolarmente solenni, prima della Celebrazione Eucaristica, il Capitolo accoglie solennemente il Vescovo diocesano alla porta maggiore della Chiesa Cattedrale, almeno che non sia altrimenti disposto.

### Articolo 9

Tra le liturgie capitolari tiene il primo posto la celebrazione della Santa Messa, soprattutto nella forma della concelebrazione, *«nella quale si manifesta assai bene l'unità del sacerdozio, del sacrificio e di tutto il popolo di Dio»* (Ordinamento generale del Messale romano 199c).

## **Articolo 10**

Il Capitolo Cattedrale è il principale organo della Chiesa locale per una degna e fruttuosa celebrazione della Liturgia delle Ore con il popolo, giustamente annoverata fra i compiti essenziali della Chiesa, la quale così - a preferenza di altri modi - è associata nello Spirito Santo per mezzo di Cristo all'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio (*cf Sacrosanctum Concilium 5*).

Il Capitolo incoraggia il Popolo di Dio a partecipare alla celebrazione della Santa Messa Capitolare e della Liturgia delle Ore, ogni giorno Lodi e Vespri.

## **Articolo 11**

§ 1 I Canonici Effettivi sono tenuti a partecipare alla Messa stazionale e alla Ufficiatura corale, secondo il programma affisso nella Sacrestia a cura del Maestro di Sacrestia, nei giorni della solennità di san Donato vescovo e martire, il 7 agosto; della festa della beata Vergine Maria del Conforto, il 15 febbraio; della Messa crismale; della Dedicazione della Cattedrale; del beato Gregorio X, 10 gennaio; dell'anniversario dell'Ordinazione del Vescovo diocesano.

§ 2 Il Capitolo, con la presenza di un Canonico o altro sacerdote incaricato garantisce la celebrazione dei Primi Vespri, delle Lodi mattutine e dei Secondi Vespri di ogni Domenica.

## **Articolo 12**

I Canonici effettivi sono presenti in Cattedrale anche in occasione della Ordinazione o dell'inizio del ministero pastorale del nuovo Vescovo diocesano, delle Ordinazioni presbiterali e diaconali; delle esequie del Vescovo diocesano e di un Canonico; in altre occasioni particolari stabilite dal Vescovo.

## **Articolo 13**

§ 1 I Canonici onorari hanno l'obbligo di partecipare in Cattedrale a tutte le liturgie capitolari in occasione della festa di San Donato e della Dedicazione della Chiesa Cattedrale; alle sacre Ordinazioni; alla Messa Crismale; all'inizio del ministero pastorale del Vescovo diocesano; all'immissione nell'incarico di un nuovo canonico; alle esequie del Vescovo diocesano e a quelle di un Canonico; in altre occasioni particolari stabilite dal Vescovo.

Sono dispensati da tali obblighi se risiedono stabilmente fuori Diocesi.

§ 2 I Canonici emeriti e onorari sono invitati a partecipare quanto più possibile alle celebrazioni capitolari e a mettersi a disposizione per il ministero delle Confessioni, in accordo con il Penitenziere.

#### **Articolo 14**

In caso di vacanza della Sede apostolica o della Diocesi, i Canonici effettivi celebrino almeno una Santa Messa “*pro eligendo Papa vel episcopo*” (cf *Caeremoniale episcoporum 1166*).

#### **Articolo 15**

§ 1 Le celebrazioni capitolari si svolgono in Cattedrale, favorendo la partecipazione dei fedeli. Iniziano e terminano sempre in forma processionale.

§ 2 I canonici partecipano alla Santa Messa capitolare o concelebrando o assistendo in abito corale. Quando però presiede il Vescovo diocesano, sono caldamente invitati a concelebrare con lui.

#### **Articolo 16**

§ 1 In Cattedrale, la celebrazione delle Sante Messe di orario, festive e feriali, spetta anzitutto ai Canonici, secondo quanto stabilito dal Proposto e fatti salvi i diritti parrocchiali.

§ 2 La Domenica e i giorni festivi, una delle Sante Messe è capitolare e, anche se i canonici in genere non vi partecipano, viene presieduta da uno di loro, secondo il turno fissato dal Proposto.

#### **Articolo 17**

I Canonici si dedicano all'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione, secondo il calendario e l'orario fissati dal Penitenziere ed esposti nella Sacrestia a cura del Maestro di Sacrestia e fatta sempre salva la presenza del Penitenziere. Tale ministero penitenziale è di particolare rilevanza nei giorni in cui i fedeli possono ottenere in Cattedrale la grazia spirituale dell'Indulgenza plenaria e nelle solennità.

#### **Articolo 18**

§ 1 Ai Canonici spetta particolarmente di mantenere e incrementare il culto del Titolare san Donato, anche con iniziative in collaborazione con le Diocesi, le Parrocchie e le Città che lo venerano come Patrono.

§ 2 Inoltre è loro compito promuovere il culto della beata Vergine Maria del Conforto, di santo Stefano protomartire, dei santi Lorentino e Pergentino, martiri; dei santi Ansano e Marcellino, martiri; di san Satiro, vescovo; dei santi Antimo e Ilariano, martiri; di santa Teresa Margherita Redi, vergine; del beato Gregorio X, papa; del beato Paolo Burali, vescovo; della beata Giustina Francucci Bezzoli, vergine; dei Santi della tradizione aretina.



## **Articolo 19**

§ 1 Il Capitolo deve adoperarsi affinché la Chiesa Cattedrale sia dimostrazione esemplare alle altre chiese della Diocesi di quanto è prescritto nei documenti e libri liturgici circa la disposizione e l'ornamentazione delle chiese (*cf Ordinamento Generale del Messale Romano 288 - 318*) e dello svolgimento della sacra Liturgia.

§ 2 Spetta al Capitolo coordinare e programmare le celebrazioni liturgiche in Cattedrale, sia quelle ordinarie sia quelle richieste dai fedeli e curare il decoro della Chiesa stessa, mantenendo in buono stato gli ambienti, le vesti, gli arredi e le suppellettili, usati nella Liturgia e scegliendo se e come esporre ai fedeli oggetti d'arte o devozionali o profani.

## **Articolo 20**

Spetta al Capitolo Cattedrale, come ai Parroci della Diocesi, inculcare nell'animo dei fedeli *«nelle forme più opportune, l'amore e la venerazione verso la Chiesa Cattedrale. A questo fine giovano molto l'annuale celebrazione della sua Dedicazione e i pellegrinaggi che i fedeli, distribuiti soprattutto per parrocchie o secondo le regioni della Diocesi, compiranno per farvi devotamente visita»* (*Caeremoniale episcoporum 45*).

## **Articolo 21**

§ 1 Tra le proprietà del Capitolo Cattedrale ha particolare rilevanza culturale l'Archivio storico. Il Capitolo ne affida la custodia e la gestione alla Diocesi; secondo le proprie possibilità, ne promuove anche direttamente lo studio e la pubblicazione dei documenti.

§ 2 Alcuni arredi e suppellettili di proprietà del Capitolo sono affidati per la custodia, la manutenzione e il restauro al Museo Diocesano di Arte Sacra; il Capitolo se ne riserva l'uso liturgico quando ritenuto necessario.

§ 3 Anche la chiesa di Santo Stefano al Pionta spetta al Capitolo Cattedrale; i canonici vi svolgono particolari celebrazioni il 5 agosto (in memoria del titolo della antica Cattedrale, dedicata a Santa Maria) e il 12 novembre (in ricordo dell'invenzione delle reliquie di San Donato).

§ 4 La Cappella funebre dei Canonici, esistente nel Cimitero monumentale di Arezzo, sia decorosamente mantenuta e vi si celebri una Santa Messa almeno una volta all'anno, possibilmente nel mese di novembre.

## **Articolo 22**

I Canonici partecipano alle iniziative spirituali e ricreative promosse per il Clero diocesano.

## **Articolo 23**

§ 1 È dispensato dagli obblighi capitolari il Canonico effettivo e onorario che partecipa ad un corso di esercizi spirituali per il Clero o è assente per motivi di Ufficio capitolare o svolge un compito affidatogli di volta in volta dal Vescovo.

§ 2 I Canonici, che sono anche Parroci o che svolgono pure un altro incarico pastorale, sono dispensati qualora un impegno inderogabile legato a tali Uffici si presenti in concomitanza con un obbligo capitolare. Essi però devono provvedere, per quanto sta a loro, affinché tale caso si presenti con la minore frequenza possibile.

§ 3 Nella programmazione delle proprie ferie, i Canonici effettivi devono tenere conto degli obblighi capitolari e sono tenuti ad informare il Proposto della propria assenza e della sua durata.

## **NOMINA E IMMISSIONE NELL'INCARICO**

### **Articolo 24**

§ 1 Spetta al Vescovo diocesano, con suo apposito Decreto «*conferire tutti e singoli i canonicati*» e «*solo a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero*» (can 509 §1 e 2).

§ 2 Prima di procedere alla nomina di un Canonico effettivo, il Vescovo diocesano deve udire il Capitolo (*cf Ibidem §1*).

§ 3 Il Vescovo diocesano nomina liberamente un Canonico onorario, dando semplice comunicazione del Decreto di nomina al Capitolo Cattedrale.

### **Articolo 25**

Avvenuta la nomina, il nuovo Canonico sarà immesso nell'incarico nel corso di una apposita celebrazione.

## UFFICI

### Articolo 26

§ 1 Possono essere designati agli Uffici capitolari i soli Canonici effettivi.

§ 2 Gli Uffici non sono cumulabili, salvo deroghe del Vescovo diocesano.

### Articolo 27

§ 1 Il Proposto è il Rettore della Chiesa Cattedrale, rappresenta il Capitolo negli ambiti ecclesiastico e civile (*cf can 118*), ne coordina le attività, ne indice e presiede le adunanze, fa osservare le presenti Costituzioni.

§ 2 È nominato *ad nutum Episcopi* ed esercita il suo ufficio secondo le direttive e sotto la supervisione del Vescovo diocesano.

§ 3 Dopo il compimento degli 80 anni ha diritto al titolo di Proposto emerito.

### Articolo 28

§ 1 Il Penitenziere «*ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria, che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate, non riservate alla Sede apostolica; tale facoltà riguarda, in Diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della Diocesi*» (*can 508 §1*). Esperto in teologia morale e nelle attuali problematiche attinenti alla vita, alla coppia, alla famiglia, all'etica professionale, presta la sua competenza e il suo servizio per casi particolarmente complessi, soprattutto in relazione ai Sacramenti del Matrimonio, del Battesimo, dell'Eucaristia e della Penitenza.

§ 2 In Cattedrale ha un proprio confessionale, distintamente indicato; stabilisce di comune accordo con gli altri Canonici i turni per le confessioni, fatta salva sempre la eventuale presenza propria e del Parroco.

§ 3 È nominato dal Vescovo diocesano per tre anni.

### Articolo 29

§ 1 Il Camarlingo conserva e amministra il patrimonio del Capitolo, osservando quanto stabilito dalle leggi canoniche e civili.

§ 2 Mantiene in ordine e aggiornati i registri delle entrate e delle uscite e tutti gli altri documenti riguardanti l'amministrazione.

§ 3 Cura l'adempimento dei Legati per la celebrazione di Sante Messe, tenendone aggiornati i registri (che deve presentare ogni anno all'Ordinario perché ne prenda visione, *cf can 958 §2*) e riferendone al Capitolo nella prima adunanza dell'anno.

§ 4 Ogni anno presenta il bilancio preventivo e consuntivo. Dopo l'approvazione da parte del Capitolo, trasmette il bilancio consuntivo all'Economato diocesano.

§ 5 È eletto dal Capitolo *audito Episcopo* per tre anni.

### **Articolo 30**

§ 1 Il Maestro di Sacrestia cura in via ordinaria tutti gli ambienti, le vesti, le suppellettili e gli arredi liturgici del Capitolo e li mette a disposizione per le liturgie celebrate dal Vescovo e dai Canonici; provvede a mantenere aggiornati l'inventario della sacrestia, il Registro dei suffragi stabiliti dalle presenti Costituzioni, gli stemmi pontifici e vescovili esposti in Cattedrale. Si avvale dell'aiuto dei Cappellani, sentito il Proposto.

§ 2 Cura i rapporti di collaborazione con l'Ufficio Liturgico diocesano per le celebrazioni presiedute dal Vescovo.

§ 3 È il custode della Lipsanoteca, di cui tiene aggiornato l'elenco delle sacre reliquie. Riferisce al Capitolo eventuali richieste di concessione permanente o temporanea di reliquie da parte di Diocesi e Parrocchie, in ordine alla concessione.

§ 4 Espone e mantiene aggiornati nella Sacrestia il calendario e gli orari delle celebrazioni capitolari, il calendario e l'orario dei turni dei confessori stabiliti dal Penitenziere.

§ 5 Per l'ordinato svolgimento dei suoi compiti, ogni anno dal Capitolo gli viene affidato un fondo economico iscritto nel bilancio di previsione e del cui impiego relaziona al Camarlingo in vista della presentazione del bilancio consuntivo nella prima adunanza ordinaria dell'anno.

§ 6 Metterà a disposizione delle Parrocchie della Diocesi, che ne facciano motivata richiesta, vesti, suppellettili e arredi delle Sacrestie del Duomo, soprattutto in vista di liturgie presiedute dal Vescovo diocesano.

§ 7 È eletto dal Capitolo *audito Episcopo* per tre anni.

## **Articolo 31**

§ 1 Il Segretario è il depositario del sigillo capitolare; redige i verbali delle adunanze e la corrispondenza e ne custodisce la documentazione; stende gli atti capitolari; inoltra gli inviti per le adunanze (specificandone data, ora, luogo e ordine del giorno); presenta in ogni riunione il verbale del precedente incontro; registra nominativamente le presenze e le assenze (e rileva se sono giustificate o no); redige il verbale dell'immissione nell'incarico dei nuovi canonici; invia ai singoli canonici il calendario annuale delle celebrazioni capitolari, affinché ne prendano diligentemente nota una volta per tutte. Espone e mantiene aggiornati nella Sala capitolare l'elenco dei Canonici effettivi, emeriti e onorari secondo l'ordine di precedenza.

§ 2 Mantiene i rapporti con l'Archivio Diocesano per l'aggiornamento dell'Archivio Capitolare ivi depositato.

§ 3 È eletto dal Capitolo *audito Episcopo* per tre anni.

## **ADUNANZA CAPITOLARE, VOTAZIONI ED ELEZIONI**

### **Articolo 32**

§ 1 L'Adunanza capitolare è la riunione dei Canonici effettivi. In essa viene esaminato e deciso tutto quanto pertinente a compiti, attività e svolgimento dei singoli Uffici e del Capitolo Cattedrale nel suo complesso; vi si tengono anche sessioni di studio e di aggiornamento su argomenti di natura liturgica e pastorale.

§ 2 Il Vescovo diocesano partecipa alla Adunanza capitolare ogni volta che lo ritenga opportuno o voglia udire il parere del Capitolo circa la nomina di un Canonico effettivo.

§ 3 I partecipanti osserveranno religiosamente il segreto sugli argomenti che riguardino direttamente le persone del Capitolo e gli altri fedeli di volta in volta specificati.

### **Articolo 33**

L'Adunanza può essere ordinaria o straordinaria: quella ordinaria è convocata obbligatoriamente ogni tre mesi (cioè entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno); quella straordinaria secondo la necessità, su iniziativa del Vescovo diocesano, del Proposto o su richiesta di almeno tre Canonici.

### **Articolo 34**

§ 1 L'Adunanza ha di regola luogo nella Sala capitolare, situata nella Canonica della Cattedrale, presso la Cappella del Coro.

§ 2 L'ordine del giorno di ogni Adunanza è fissato dal Proposto, sentite anche le eventuali indicazioni di argomenti avanzate dai singoli capitolari; il Segretario lo invia ai capitolari - e per conoscenza al Vescovo diocesano - unitamente alla comunicazione del giorno e dell'ora, fissati per lo svolgimento dell'Adunanza medesima; per la validità della convocazione ordinaria, tale comunicazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data di riunione. In caso di Adunanza straordinaria, la convocazione deve avvenire almeno due giorni prima.

§ 3 La riunione è presieduta dal Proposto, a meno che non vi intervenga il Vescovo diocesano; in caso di impedimento del Proposto, la presidenza spetta al Canonico seniore secondo l'ordine di precedenza o, se necessario, anagrafico.

§ 4 L'Adunanza è in numero legale quando vi partecipa la metà più uno dei capitolari.

§ 5 La riunione si apre con l'invocazione allo Spirito Santo (cioè l'inno *Veni Creator* o la sequenza *Veni, Sancte Spiritus* o la preghiera *Adsumus*) e la Orazione a san Donato; ha termine con la preghiera dell'*Angelus Domini*.

§ 6 Dopo l'apertura della riunione, si procede innanzitutto alla lettura e approvazione del verbale dell'Adunanza precedente, redatto a cura del Segretario.

### **Articolo 35**

§ 1 Nella prima Adunanza ordinaria dell'anno viene esaminata l'attività svolta negli ultimi dodici mesi dal Capitolo nel suo complesso e dai singoli Uffici; viene presentato il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatto a cura del Camarlingo, e viene stilato il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, quantificando la dotazione a disposizione dei singoli Uffici per l'espletamento delle proprie mansioni.

§ 2 Nell'ultima Adunanza ordinaria dell'anno vengono programmate le attività per l'anno a venire, fissando in particolare il calendario delle celebrazioni capitolari.

### **Articolo 36**

§ 1 Le delibere sono approvate a maggioranza.

§ 2 Le votazioni normalmente si svolgono in forma palese e, in caso di parità, dopo due scrutini sarà determinante il voto del Proposto (*cf can 119 §2*); lo scrutinio segreto ha luogo obbligatoriamente quando le decisioni da prendere implicano un giudizio sulle persone; ogni singolo capitolare ha il diritto di richiedere e ottenere la votazione a scrutinio segreto su qualsiasi argomento.

§ 3 È esclusa la facoltà di esprimere il proprio voto sia per lettera che per procuratore.

## INSEGNE, ABITO CORALE, PRECEDENZE

### Articolo 37

§ 1 Insegna del Capitolo Cattedrale è la Croce capitolare, la quale apre le processioni liturgiche del Capitolo medesimo, accompagnata ordinariamente da due cerostri.

§ 2 Lo stemma del Capitolo Cattedrale è quello qui di seguito riprodotto e descritto. Arma: di rosso bordato d'oro al tempio cilindrico su tre gradi con colonne in facciata e cupola emisferica, culminante in lanterna con croce, tra due dragoni affrontati, il tutto del medesimo; sormontato dal cappello prelatizio di nero con 6 fiocchi bipartiti; motto: "*lorica fidei*" (1Ts 5, 8).



§ 3 Esso è usato esclusivamente negli ambienti e sugli oggetti di proprietà del Capitolo nonché negli scritti capitolari ufficiali, come gli atti e la corrispondenza.

§ 4 Il sigillo del Capitolo Cattedrale riproduce lo stemma, con la dicitura: "*CAPITULUM ECCLESIAE CATHEDRALIS ARRETINAE*". Nella sua forma "a secco" è impiegato per apporre i bolli in ceramica; nella sua forma "a tampone" è usato esclusivamente per autenticare gli scritti capitolari ufficiali.

### Articolo 38

§ 1 I Canonici indossano come abito corale la veste talare nera, il rocchetto e la mozzetta di color violaceo con orli e bottoni del medesimo colore (concessa a suo tempo dalla Congregazione per il Clero); se usano il berretto, sarà di colore nero con fiocco paonazzo.

§ 2 Il Proposto, in segno della propria rettoria, aggiunge all'abito corale comune la medaglia in forma di croce con l'effigie di san Donato vescovo e martire, sostenuta da una catenella.

### **Articolo 39**

§ 1 Tale abito è obbligatorio in tutte e singole le liturgie capitolari; i Canonici hanno il diritto di indossarlo anche quando rappresentano il Vescovo diocesano in qualche circostanza particolare (cf *CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera Ut Eminentiae, 18 marzo 1987, 4*).

§ 2 «I canonici insigniti di qualche titolo onorario dalla Santa Sede non possono usare le insegne proprie di questo titolo come veste corale» (*ibidem, 5*).

§ 3 Ogni singolo Canonico è tenuto a sostenere personalmente le spese per l'acquisto e la decorosa manutenzione del proprio abito corale.

§ 4 Per la custodia dell'abito corale e di quanto altro utile per lo svolgimento delle celebrazioni e degli Uffici, ogni Canonico ha a propria disposizione un armadio nella Sacrestia, assegnato dal Maestro di Sacrestia secondo l'ordine di precedenza.

### **Articolo 40**

§ 1 Il Proposto è il primo fra i Canonici e ha un suo proprio posto in coro; gli altri membri del Capitolo precedono secondo l'ordine di anzianità di nomina, prima gli effettivi e gli emeriti, poi gli onorari.

§ 2 Nelle Liturgie Eucaristiche presiedute dal Vescovo diocesano in Cattedrale, il Proposto funge da primo concelebrante (a meno che non concelebrino altri Vescovi o equiparati).

§ 3 Durante le Liturgie che si svolgono in Cattedrale i Canonici occupano sempre propri posti distinti.



## **COMPENSI**

### **Articolo 41**

§ 1 Il trattamento economico dei Canonici effettivi viene regolato in conformità alle norme generali emanate in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana.

§ 2 Per il sostentamento dei Canonici effettivi ed emeriti si avrà cura di non gravare il Capitolo, per quanto possibile.

§ 3 I Canonici onorari non hanno diritto ad alcun trattamento economico.

§ 4 Ogni singolo Canonico ha il diritto di richiedere un rimborso per le spese personali eventualmente sostenute nell'adempimento di un servizio straordinario che gli venga richiesto; tale rimborso deve essere deliberato in sede di Adunanza capitolare.

## **ESEQUIE E SUFFRAGI**

### **Articolo 42**

§ 1 Ogni singolo Canonico ha il diritto a che le proprie esequie si svolgano in Cattedrale, a cura del Capitolo e secondo gli opportuni accordi presi con i familiari; tutto avvenga in conformità a quanto stabilito nel Rito delle Esequie. In questo caso il Capitolo è tenuto a partecipare al completo. Se invece le esequie si svolgono in altra chiesa, il Capitolo partecipa attraverso una rappresentanza di almeno due Canonici.

§ 2 Il Capitolo provvederà comunque a partecipare la notizia della morte del confratello mediante l'affissione pubblica di un avviso funebre.

### **Articolo 43**

§ 1 I Canonici effettivi e quelli emeriti hanno diritto, dietro versamento (anche a rate) di una somma di denaro da stabilirsi con delibera capitolare, alla tumulazione nel cimitero sottostante la Cappella della Madonna del Conforto. Tale somma è un contributo al decoroso mantenimento del luogo di sepoltura dei Canonici in Cattedrale e nel Cimitero cittadino.

§ 2 Presentandosi la necessità di loculi disponibili per le successive tumulazioni, sarà esumata la salma deposta da più tempo e le spoglie superstiti verranno definitivamente e distintamente collocate nell'ossario della Cappella funeraria dei Canonici esistente nel Cimitero cittadino.

## **Articolo 44**

Dopo la morte di un capitolare, ogni singolo Canonico è tenuto a celebrare personalmente, entro un mese, una Santa Messa in suffragio del confratello defunto. Quanto prima, il Capitolo celebri come suffragio una Santa Messa e un'Ora dell'Ufficio dei defunti.

## **Articolo 45**

§ 1 La Santa Messa Capitolare della prima Domenica di novembre di ogni anno è celebrata in suffragio di tutti i Vescovi, Canonici e sacerdoti diocesani defunti (*cf Eb 13, 7*) e dei benefattori del Capitolo.

§ 2 Il 12 novembre di ogni anno il Capitolo celebra la Santa Messa e un'Ora dell'Ufficio dei defunti nella Chiesa di Santo Stefano al Pionta, in suffragio di tutti i Vescovi, Canonici, Chierici e fedeli sepolti in quel venerando luogo. Se tale data ricorre di Domenica, la celebrazione è supplita dalla Santa Messa capitolare celebrata in Cattedrale.

§ 3 Una volta all'anno, nella Cappella funebre dei Canonici nel Cimitero monumentale di Arezzo sia celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i sacerdoti diocesani defunti.

## **Articolo 46**

Dopo la propria immissione nell'incarico, ogni Canonico celebri quanto prima una Santa Messa in suffragio di tutti i Canonici defunti.

## **Articolo 47**

§ 1 In caso di morte del Romano Pontefice, il Capitolo è tenuto a celebrare una Santa Messa in suffragio.

§ 2 A meno che egli non abbia disposto diversamente, il Capitolo assicura l'assistenza spirituale al Vescovo diocesano prossimo alla morte e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle esequie episcopali (*cf Caeremoniale episcoporum 1157 -1165*). Quanto prima, il Capitolo celebra una solenne Santa Messa e un'Ora dell'Ufficio dei defunti in suffragio.

## **Articolo 48**

Lo svolgimento di tutti i suffragi previsti dalle presenti Costituzioni sia notato, a cura del Maestro di Sacrestia, in un apposito Registro dei suffragi capitolari.

## CESSAZIONE DAL CANONICATO

### **Articolo 49**

La cessazione dal canonicato avviene per rinuncia, trasferimento, rimozione, privazione (*cf cann 184 - 196*).

### **Articolo 50**

Ogni Canonico può rinunciare al canonicato (*cf can 187*), esprimendo liberamente la propria intenzione al Vescovo diocesano, per iscritto oppure oralmente davanti a due testimoni (*cf 189 §1*); tale rinuncia avrà effetto quando verrà accettata dal Vescovo diocesano; se l'accettazione non avverrà entro tre mesi dalla presentazione, la rinuncia perderà ogni valore (*cf ibidem §3*); la rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante (*cf can 189 §3-4*).

### **Articolo 51**

La cessazione per trasferimento avviene quando il Vescovo diocesano conferisce per iscritto a un Canonico effettivo un altro incarico, definendolo espressamente incompatibile con lo svolgimento degli obblighi canonicali (*cf cann 190 - 191*).

### **Articolo 52**

Un canonico effettivo che per ragioni di salute divenga stabilmente impedito ad assolvere i compiti canonicali, chieda al Vescovo diocesano di essere dichiarato emerito con apposito Decreto; in caso di impossibilità, è il Vescovo diocesano che, presa visione della situazione, procede a tale dichiarazione nella suddetta forma.

### **Articolo 53**

§ 1 Per cause gravi il Vescovo diocesano può rimuovere per Decreto ogni Canonico, osservate le procedure stabilite dal Diritto Universale (*cf cann 192 - 193*). Inoltre, è *ipso jure* rimosso dal canonicato "*chi ha perso lo stato clericale; chi si è separato pubblicamente dalla fede cattolica o dalla comunione della Chiesa; il chierico che ha attentato al matrimonio anche soltanto civile*" (*can 194 §1*).

§ 2 Tra le cause gravi che possono portare alla rimozione è annoverata anche l'inadempienza, prolungata per almeno tre anni e ingiustificata, degli obblighi canonicali.

## I COADIUTORI E GLI ASSISTENTI

### Articolo 54

§ 1 I Coadiutori o Cappellani della Chiesa Cattedrale sono i chierici ai quali vengono affidate mansioni in aiuto ai Canonici; non fanno parte del Capitolo e non hanno diritto ad alcun trattamento economico; la loro nomina spetta al Vescovo diocesano (*cf can 507 §2*).

§ 2 I Cappellani della Chiesa Cattedrale sono tenuti ad adempiere ai turni di confessione assegnati dal Canonico Penitenziere; essere presenti a turno in Sacrestia per accogliere i turisti e trasformarli in pellegrini, accogliere i pellegrini singoli e in gruppo, accettare le intenzioni delle Sante Messe; collaborare con il Canonico Maestro di Sacrestia, sentito il Proposto. Il Vescovo diocesano, tramite il Proposto del Capitolo, assegna ai singoli Cappellani i compiti sopraelencati.

§ 3 Se in ragione della propria mansione intervengono alle Liturgie capitolari, durante l'Ufficio divino indosseranno la talare nera e la cotta, durante la Santa Messa l'abito liturgico pertinente.

### Articolo 55

§1 Gli Assistenti sono religiosi, religiose o i laici ai quali vengono affidate mansioni in aiuto ai Canonici, come ad esempio: accoliti e lettori, organista, direttore del coro, sacrestano, volontari.

§2 La loro nomina spetta al Vescovo diocesano.

§3 Per meglio adempiere al proprio servizio e secondo le modalità stabilite dal Vescovo diocesano, gli Assistenti sono raggruppati in una pia associazione intitolata a san Donato vescovo e martire, la quale ha la finalità di curare la vita spirituale, la formazione umana e la competenza dei membri.

## NORMA FINALE

### Articolo 56

Se sorgerà qualche dubbio o incertezza sull'interpretazione o applicazione delle presenti Costituzioni, il Capitolo si rivolgerà per la soluzione al Vescovo diocesano.

Come prescritto dall'Articolo 34 §5, prima di ogni Adunanza Capitolare si può pregare con l'invocazione allo Spirito Santo e l'orazione a San Donato. Si termina con l'*Angelus Domini*.

## Veni Creátor

*Veni, creátor Spíritus,  
mentes tuórum vísita,  
imple supérna grátia,  
quæ tu creásti péctora.*

*Qui díceris Paráclitus,  
donum Dei altíssimi,  
fons vivus, ignis, cáritas,  
et spiritalis únctio.*

*Tu septifórmis múnere,  
détræ Dei tu dígitus,  
tu rite promíssum Patris,  
sermóne ditans gúttura.*

*Accénde lumen sénsibus,  
infúnde amórem córdibus,  
infírma nostri córporis  
virtúte firmans pérpeti.*

*Hostem repéllas lóngius  
pacémque dones prótinus;  
ductóre sic te prævio  
vitémus omne nóxium.*

*Per te sciámus da Patrem  
noscámus atque Fílium,  
teque utriúsque Spíritum  
credámus omni témpore.  
Amen.*

## Veni, Sancte Spiritus

*Veni, Sancte Spíritus,  
et emítte cælitus  
lucis tuæ rádiu.*

*Veni, pater páuperum,  
veni, dator múnerum,  
veni, lumen córdium.*

*Consolátor óptime,  
dulcis hospes ánimæ,  
dulce refrigériu.*

*In labóre réquies,  
in æstu tempéries,  
in fletu soláciu.*

*O lux beatíssima,  
reple cordis íntima  
tuórum fidéliu.*

*Sine tuo númine,  
nihil est in hómine  
nihil est innóxiu.*

*Lava quod est sórdidum,  
riga quod est áridum,  
sana quod est sáuciu.*

*Flecte quod est rígidum,  
fove quod est frígidum,  
rege quod est déviu.*

*Da tuis fidélibus,  
in te confidéntibus,  
sacrum septenáriu.*

*Da virtútis méritu,  
da salútis éxitu,  
da perénne gáudiu.*

*Amen.*

## Adsumus

*Adsumus, Domine Sancte Spiritus,  
peccati quidem immanitate detenti,  
sed in nomine tuo specialiter aggregati:  
veni ad nos, adesto nobis;  
dignare illabi cordibus nostris:  
doce nos, quid agamus;  
quo gradiamur ostende;  
quid efficiamus, operare.  
Esto solus et suggestor,  
et effector judiciorum nostrorum,  
qui solus cum Deo Patre, et ejus Filio  
nomen possides gloriosum:  
non nos patiaris perturbatores esse justitiae,  
qui summe diligis aequitatem;  
ut sinistrum nos non ignorantiae trahat;  
non favor inflectat;  
non acceptio muneris,  
vel personae corrumpat:  
sed junge nos tibi efficaciter  
solius tuae gratiae dono,  
ut simus in te unum,  
et in nullo deviemus a vero;  
quatenus in nomine tuo collecti,  
sic in cunctis teneamus  
cum moderamine pietatis justitiam,  
ut hic a te in nullo  
dissentiat sententia nostra,  
et in futuro pro bene gestis  
consequamur praemia sempiterna.*

*Amen.*

## Orazione a San Donato

*Dio, gloria dei tuoi sacerdoti,  
concedi, ti preghiamo,  
che la santa Chiesa aretina, cortenese, biturgemse,  
sostenuta dall'insegnamento  
e l'intercessione del vescovo e martire Donato,  
avanzi con fervore  
nella via della salvezza e dell'amore.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.*



